

Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2013, n. 19-5545

**Disciplina della risoluzione anticipata per il personale delle Comunità montane ai sensi dell'art. 18, commi 9 e 10 della L.R. n.11/2012 e s.m.i.**

A relazione degli Assessori Maccanti, Ravello:

La legge regionale 28.9.2012 n. 11 “Disposizioni organiche in materia di Enti Locali” ha disciplinato le misure di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni associate degli enti locali ed al capo VII ha adottato apposita disciplina di riallocazione delle funzioni delle Comunità montane, disponendo anche in ordine alle risorse umane e alle risorse finanziarie e strumentali di tali enti.

A supporto del processo di passaggio delle funzioni e di estinzione delle comunità montane che comporta una pluralità di fasi e si sviluppa in un ampio arco temporale, sono state individuate, con l’art. 18, molteplici misure relative al personale di tali enti, al fine di favorirne la riallocazione.

In particolare nello stesso articolo viene disciplinata la possibilità di proporre al personale di cui trattasi la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, senza aumentare la relativa spesa, riconoscendo un’indennità supplementare quantificata fino ad un massimo di ventiquattro mensilità. Con provvedimento di Giunta sono definiti i criteri di attuazione di tale istituto, previa attuazione delle relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali delle soppresse Comunità montane.

Per poter dare compiutamente corso alle disposizioni stabilite dalla legge regionale in oggetto, con deliberazione n. 18-5544 del 18/03/2013, la Giunta regionale ha delineato un percorso organico di individuazione delle singole attività in sequenza temporale ed ha individuato le strutture competenti alla loro attuazione.

Tra i provvedimenti che formano parte di tale percorso la d.g.r. n. 18-5544, ha incluso una deliberazione che deve stabilire, ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 18, i criteri per l’accesso al beneficio della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, le modalità di tale risoluzione nonché i criteri di corresponsione dell’indennità supplementare ed ha disposto che la gestione delle misure correlate alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro sarà a cura della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Montagna e delle Comunità montane o dei Commissari di ciascuna Comunità montana, per gli ambiti di rispettiva competenza.

Ritenuto, quindi, in attuazione del percorso individuato dalla d.g.r. n. 18-5544 del 18/03/2013, di approvare la disciplina del predetto istituto di risoluzione consensuale anticipata indicata nell’allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento e con cui, ai sensi dell’art. 18, commi 9 e 10 della L.R. n. 11/2012 e s.m.i., sono stabiliti i criteri per l’accesso al beneficio della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, le modalità di tale risoluzione, i criteri di corresponsione dell’indennità supplementare e il periodo di applicazione di tale istituto;

ritenuto, altresì, di individuare in tale fase un periodo di applicazione per gli anni 2013 e 2014 con due finestre di apertura del bando, prevedendo un monitoraggio e una revisione dopo la chiusura della seconda finestra annuale;

rilevato che la disciplina di cui trattasi è stata oggetto di informativa ai soggetti sindacali e di apposito incontro;

ritenuto opportuno, inoltre, definire, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato A, le modalità procedurali per la concreta gestione dell'istituto indicate nell'allegato B, parte integrante del presente provvedimento ;

dato atto che del presente provvedimento è stata data informativa ai soggetti sindacali ;

richiamato l' art. 18, commi 9 e 10, della L.R. 28.9.2012 n. 11;

vista la d.g.r. n. 18-5544 del 18/03/2013;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di stabilire, ai sensi dell'art. 18, commi 9 e 10 della L.R. n. 11/2012 e s.m.i. e in attuazione del percorso individuato dalla d.g.r. n. 18-5544 del 18/03/2013, la disciplina dell' istituto di risoluzione consensuale anticipata per il personale delle Comunità che forma parte integrante del presente provvedimento come allegato A e con cui si definiscono i criteri per l'accesso al beneficio della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, le modalità di tale risoluzione, i criteri di corresponsione dell'indennità supplementare e il periodo di applicazione;
- di individuare, in tale fase, un periodo di applicazione per gli anni 2013 e 2014, con due finestre di apertura del bando, prevedendo un monitoraggio e una revisione dopo la chiusura della seconda finestra annuale ;
- di definire, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato A, le modalità procedurali per la concreta gestione dell'istituto indicate nell'allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto, in armonia con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 18-5544 del 18/03/2013, che la gestione delle misure correlate alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro sarà a cura della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Montagna e delle Comunità montane o dei Commissari di ciascuna Comunità montana, per gli ambiti di rispettiva competenza;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA PER IL PERSONALE DELLE COMUNITA' MONTANE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. 11/2012 e s.m.i.

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

L'istituto della risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro in attuazione dell'art.18, comma 10 L.R. 11/2012 è applicato ai dipendenti delle categorie e dirigenti a tempo indeterminato inquadrati nei ruoli delle comunità montane, in servizio alla data di pubblicazione dei bandi, fatte salve le esclusioni indicate al punto 3.

Le disposizioni della presente disciplina si intendono riferite a dipendenti delle categorie e ai dirigenti, ove non diversamente specificato, che risolvono il proprio rapporto di lavoro in attuazione della disciplina stessa negli anni 2013-2014.

La presente disciplina riguarda i primi due anni di attuazione dell'istituto.

2) BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI

L'Amministrazione con apposito bando annuale pubblicato sul B.U. rende noti la disciplina dell'istituto, i termini e le modalità di presentazione delle domande di adesione alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

- a. La finestra di apertura per la presentazione delle domande di cui al presente bando per l'anno 2013 avrà la durata di 60 giorni dalla data stabilita dal provvedimento di adozione del bando e indicata nel bando stesso.
- b. Per la presentazione delle domande per l'anno 2014 è previsto un ulteriore periodo di apertura che decorre dal 1 di ottobre al 30 di novembre 2013;
- c. Le adesioni non potranno essere accolte oltre i periodi di apertura sopra determinati;
- d. Le adesioni formulate nei termini previsti dal presente bando si intendono come definitive e sono revocabili solo nel caso in cui mutino, in senso peggiorativo, i requisiti minimi e le condizioni minime per l'accesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal dipendente per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili.
- e. Salvo che per le fattispecie sopra descritte, la rinuncia alla risoluzione del rapporto di lavoro nella data indicata in adesione al bando comporta l'esclusione dai benefici della risoluzione consensuale, sia in relazione all'anno cui il bando si riferisce, sia per le successive aperture del bando medesimo.

3) REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

L'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale anticipata è riservata ai dipendenti delle comunità montane che alla data di pubblicazione del bando :

- a. siano dipendenti a tempo indeterminato di tali enti;

Non sono ammessi a fruire del beneficio della risoluzione consensuale:

- a. I dipendenti che effettuano mobilità volontaria presso altro ente in attuazione delle disposizioni dell'art.18 della L.R. 11/2012 ;
- b. i dipendenti che hanno i requisiti per la risoluzione unilaterale di cui all'art.72, comma 11 del D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008

#### 4) RISORSE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE

Ai dipendenti in possesso dei requisiti sopraccitati che aderiscono al bando è corrisposta una indennità supplementare secondo le modalità indicate nei punti successivi, attingendo ad un apposito fondo nei limiti delle risorse finanziarie correlate alle risorse disponibili per il pagamento degli stipendi del personale delle comunità montane che verrà appositamente costituito in sede di bilancio.

In fase di prima attuazione l'indennità verrà direttamente erogata dalla Comunità montana di appartenenza del dipendente, o dall'Unione di Comuni nei casi di cui all'art.12,comma 9 della L.R. n. 11/2012 nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente disciplina .A seguito dello scioglimento delle Comunità Montane , ad eccezione dei casi di cui all'art.12,comma 9 della L.R. n. 11/2012, l'indennità sarà corrisposta dalla Regione Piemonte secondo modalità individuate con successiva deliberazione della Giunta regionale.

#### 5 ) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE

L'indennità supplementare viene attribuita nella misura di 24 mensilità ai dipendenti che cessano dal servizio per dimissioni volontarie nelle seguenti ipotesi:

- a) in via anticipata di almeno dodici mesi dal raggiungimento della pensione di anzianità (vecchio ordinamento) e pensione anticipata (nuovo ordinamento);
- b) in via anticipata di almeno dodici mesi dal raggiungimento della pensione di vecchiaia (vecchio e nuovo ordinamento).
- c) dipendenti che esercitano il diritto di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo (art. 1, c. 9 L. 243/04).

L'indennità supplementare viene inoltre attribuita nella misura di 2 (due) mensilità per ogni mese mancante al raggiungimento del diritto alla corresponsione del trattamento della pensione di anzianità (vecchio ordinamento) o anticipata (nuovo ordinamento) ai dipendenti che cessano dal servizio per dimissioni volontarie in via anticipata di almeno sei mesi.

Ai dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 l'accesso al pensionamento per somma di requisiti età-anzianità contributiva (c.d. quota) e che cessino entro 30 giorni dalla data di chiusura del presente bando è concessa un'indennità supplementare pari a 6 mensilità

L'indennità supplementare viene corrisposta al dipendente che propone la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nella misura del 90% con le seguenti modalità :

- al dipendente che cessa entro il mese di marzo vengono corrisposte, entro i due mesi successivi a quello in cui è avvenuta la cessazione, le prime 12 mensilità. Le 12 mensilità successive verranno corrisposte entro i primi due mesi dell'anno successivo ;
- al dipendente che cessa da aprile verrà corrisposto, entro i due mesi successivi a quello di cessazione, il numero di mensilità annuali residue che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio, 12 mensilità entro i primi due mesi dell'anno successivo e il saldo entro i primi due mesi del terzo anno.

L'ulteriore 10% sarà erogato a seguito di definizione dell'aliquota IRPEF da applicare nel rispetto della normativa fiscale.

Alle predette mensilità viene applicata una tassazione d'acconto non superiore al 33%.

## 6 ) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE

L'indennità supplementare spettante per la risoluzione consensuale è definita entro un limite massimo di 24 mensilità.

Le mensilità sono calcolate secondo le seguenti voci retributive.

Dipendenti delle categorie :

- stipendio tabellare;
- progressione economica;
- assegni ad personam , ove acquisiti;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- indennità di comparto;
- indennità ex I – IV qualifica funzionale;
- retribuzione di posizione per i dipendenti titolari di posizione organizzativa o alta professionalità
- compenso per particolare responsabilità per i dipendenti cui è stato riconosciuto almeno nell'anno precedente la risoluzione .

Dirigenti :

- stipendio tabellare;
- maturato economico di cui all'art.35, comma 1,lett.b) del C.C.N.L. 10.4.1996 , ove acquisito;
- assegni ad personam , ove acquisiti;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione.

Per la determinazione dell'importo mensile vengono prese in considerazione la retribuzione composta dagli elementi sopra indicati quella di posizione o alta professionalità per i dipendenti di categoria e quella di posizione per i dirigenti correlata all'incarico rivestito presso la Comunità montana nei sei mesi immediatamente precedenti alla data di cessazione, nelle misure mensili vigenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Per "misura mensile vigente" alla data di risoluzione del rapporto di lavoro si intende quella risultante dal cedolino di stipendio del dipendente del mese in cui è compreso l'ultimo giorno di lavoro.

## 7) MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di ammissione al beneficio, redatta in carta semplice, conformemente allo schema allegato, corredata da modello PA04 dovrà essere spedita entro il termine indicato dal bando alla Comunità Montana di appartenenza e alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Montagna .- Corso De Gasperi 40 12100 Cuneo . Fa fede la data del timbro postale.

## 8) NORMA FINALE

L'attuazione dell'istituto a presente disciplina è sottoposta monitoraggio periodico e sarà oggetto di revisione dopo la chiusura della seconda finestra annuale del bando, previa attuazione delle opportune relazioni sindacali ai sensi della disciplina vigente nel tempo. Potrà essere altresì oggetto di revisione qualora mutino le norme relative alle misure di finanza pubblica .

## ITER PROCEDURALE PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA PER IL PERSONALE COMUNITA' MONTANE

- La Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Montagna con determinazione dirigenziale approva il bando che indica il periodo di apertura della finestra entro cui presentare le istanze di risoluzione consensuale e approva la modulistica utile ad esperire le successive fasi dell'iter .
- Il bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul Notiziario delle Autonomie Locali.
- I dipendenti interessati inviano le proprie istanze in cui propongono la data di risoluzione con raccomandata R.R. alla Comunità Montana di appartenenza e alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Montagna . Fa fede la data del timbro postale.
- La Comunità Montana verifica i requisiti, effettua l'istruttoria e invia alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Montagna una apposita comunicazione su modulo predisposto da cui risultino, per ogni dipendente, distintamente tutti gli elementi utili per ( data risoluzione proposta, situazione ai requisiti di collocamento a riposo , numero mensilità spettanti, rateizzazione delle mensilità in base alla disciplina del bando e anno di corresponsione, indicazione distinta delle voci economiche che vanno a comporre la mensilità in base alla disciplina ). Durante la prima apertura del bando , per le cessazioni proposte per i mesi di marzo, aprile e maggio, tale istruttoria deve essere esperita per ogni dipendente e la comunicazione deve essere inviata alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Montagna entro tre giorni dal ricevimento della domanda. Durante l'apertura della seconda finestra l'istruttoria viene effettuata ed inviata entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
- Devono essere comunicate anche le eventuali istanze di dipendenti che ricadono in una delle cause di esclusione di cui al punto 3 della disciplina indicata nell'allegato A . Al diniego di accettazione della proposta di risoluzione provvede lo stesso soggetto competente per la risoluzione ( datore di lavoro ) .
- La Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Montagna conferma l'istruttoria o evidenzia eventuali difformità rispetto al bando, nel caso in cui le difformità riguardino la quantificazione o rateizzazione dell'indennità ne richiede la modifica.
- Durante l'apertura della prima finestra la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Montagna adotta determinazioni di presa d'atto delle risoluzioni proposte per le date che ricadono in ciascun mese di apertura del bando e dei relativi importi dell'indennità supplementare con indicazione della relativa rateizzazione ed adotta altresì una determinazione complessiva di presa d'atto delle risoluzioni proposte per i seguenti mesi del 2013 . Nelle predette determinazioni sono quantificati gli importi annuali dovuti a ciascun ente dalla Regione per il personale in servizio.
- Il Settore Montagna comunica i contenuti delle determinazioni alle Comunità montane interessate .
- Il dipendente e il soggetto competente ( datore di lavoro ), come indicato al punto 4 della disciplina di cui all'allegato A, sottoscrivono apposito contratto su schema approvato con la determinazione di approvazione del bando da cui risultino la

data di cessazione, la quantificazione dell'indennità e la rateizzazione della medesima ai sensi della disciplina. Lo stesso soggetto competente nel tempo provvede agli adempimenti di corresponsione dell'indennità alle scadenze fissate.

- Il soggetto competente ai sensi del punto 4 della disciplina di cui all'allegato A conferma annualmente al Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Montagna distintamente le somme corrisposte a titolo di indennità per la risoluzione consensuale nell'anno precedente e quelle necessarie per l'anno successivo .